© Ministero della Giustizia, Direzione generale degli affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.

L'autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour.

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

TERZA SEZIONE

CAUSA A.K. c. RUSSIA

(Ricorso n. 49014/16)

SENTENZA

Art. 8 • Vita privata • Art. 14 (+ Art. 8) • Discriminazione • Sproporzionato il licenziamento di una docente in relazione a fotografie pubblicate sul suo profilo social privato • Fotografie che mostravano affetto verso partner intime non oscene o sessualmente esplicite e non potevano essere qualificate come atto immorale • Fotografia con il gesto del dito medio alzato, sebbene il gesto fosse discutibile non prova un'incompatibilità insanabile con il suo ruolo di docente • Applicazione immediata della sanzione più severa senza prendere in considerazione altri provvedimenti disciplinari • Differenza di trattamento basata soltanto su considerazioni concernenti l'orientamento sessuale in assenza di motivi particolarmente convincenti e rilevanti

Redatta dalla cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

7 maggio 2024

DEFINITIVA

07/08/2024

La presente sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

Nella causa A.K. c. Russia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Terza Sezione), riunita in una Camera composta da:

Pere Pastor Vilanova, *Presidente*,
Yonko Grozev,
Georgios A. Serghides,
Darian Pavli,
Peeter Roosma,
Andreas Zünd,
Oddný Mjöll Arnardóttir, *giudici*,
e Milan Blaško, *cancelliere di sezione,*

visto il ricorso n. 49014/16 proposto contro la Federazione russa con il quale, in data 10 agosto 2016, una cittadina russa, la sig.ra A.K ("la ricorrente"), ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione");

vista la decisione di comunicare al Governo russo ("il Governo") le doglianze concernenti l'asserita violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione a seguito di un licenziamento senza giusta causa e di una discriminazione basata sull'orientamento sessuale;

vista la decisione del Presidente della Sezione di nominare uno dei giudici eletti della Corte quale giudice *ad hoc*, applicando per analogia l'articolo 29 § 2 del regolamento della Corte (si veda *Kutayev c. Russia*, n. 17912/15, §§ 5-8, 24 gennaio 2023);

viste le osservazioni formulate dalle parti;

vista la decisione ai sensi dell'articolo 47 § 4 del regolamento della Corte di concedere d'ufficio l'anonimato;

dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 26 marzo 2024,

pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:

INTRODUZIONE

1. La presente causa concerne la decisione di natura asseritamente discriminatoria di porre termine al contratto di lavoro della ricorrente adottata a causa del suo orientamento sessuale.

IN FATTO

2. La ricorrente è nata nel 1987 e vive a San Pietroburgo. È stata rappresentata dall'avvocato Bartenev, del foro di San Pietroburgo.

3. Il Governo è stato inizialmente rappresentato dal sig. M. Galperin, ex rappresentante della Federazione russa presso la Corte europea dei diritti dell'uomo e in seguito dal suo successore in tale incarico, sig. M. Vinogradov.

4. I fatti della causa si possono riassumere come segue.

5. In data 7 ottobre 2011 la ricorrente entrò a far parte di uno degli istituti scolastici pubblici (scuole) per alunni con bisogni educativi speciali di San Pietroburgo in qualità di direttore musicale (docente di musica).

6. In data 25 novembre 2014 la ricorrente fu convocata ad una riunione con il dirigente scolastico e un rappresentante delle autorità municipali distrettuali, nel corso della quale fu informata che il sig. I., un rappresentante dell'organizzazione non governativa "Genitori di Russia" (*Родители России*), aveva presentato al dirigente un 'dossier' concernente la vita privata e l'orientamento sessuale della ricorrente. Alla ricorrente fu comunicato che avendo lei propagandato un orientamento sessuale non tradizionale e avendo screditato l'alta funzione dell'insegnamento non poteva più continuare la sua attività educativa e doveva rassegnare le dimissioni. La ricorrente rifiutò.

7. Il suddetto 'dossier' presentato dal sig. I. conteneva circa dieci pagine di analisi del profilo social della ricorrente, le sue iscrizioni a gruppi pubblici, gli elenchi di amici e alcuni screenshot di sue fotografie. Si trattava prevalentemente di fotografie dei suoi viaggi e di feste che la ritraevano mentre abbracciava e baciava altre donne in modo intimo (senza mostrare nudità), nonché di una fotografia in cui la ricorrente esibiva il gesto del dito medio alzato verso una persona dietro la macchina fotografica. Suddette fotografie erano state pubblicate in un album ad accesso limitato e non potevano essere viste da tutti. I materiali del 'dossier' erano accompagnati da brevi commenti che sottolineavano l'orientamento sessuale della ricorrente e dei suoi amici, censurando lo stile delle fotografie e il comportamento della ricorrente e concludendo che i suoi atti erano incompatibili con il "buon nome di insegnante" e potevano avere un effetto dannoso sugli alunni e sulla reputazione della scuola.

8. In data 8 dicembre 2014 la ricorrente presentò dei commenti scritti sull'accaduto osservando che 1) non vi erano mai state prima lamentele a proposito del suo lavoro e della sua vita privata da parte degli alunni o dei loro genitori, 2) non aveva mai promosso alcun orientamento sessuale, e 3) le azioni contro di lei erano discriminatorie e motivate esclusivamente dal suo orientamento sessuale.

9. In pari data il dirigente scolastico decise di porre termine al contratto della ricorrente. Il testo completo della decisione recitava:

> "licenziare [la ricorrente] dall'incarico di direttore musicale a far data dall'8 dicembre 2014 a causa del compimento da parte della dipendente, che svolge funzioni educative, di atti immorali incompatibili con la prosecuzione delle attività didattiche svolte [in conformità al comma 8, articolo 81 del codice del lavoro]."

10. In data imprecisata un gruppo di dodici genitori presentò al dirigente scolastico una lettera collettiva a sostegno del licenziamento della ricorrente in cui si esprimeva preoccupazione per le "fotografie indecenti" e gli "atti immorali". Secondo tali genitori i loro figli avrebbero potuto accedere a "informazioni dannose che promuovevano rapporti sessuali non tradizionali", il che avrebbero avuto un'influenza negativa su di loro.

11. La ricorrente impugnò il suo licenziamento in sede giudiziaria. Nella sua azione affermava che non esisteva alcuna prova di atti immorali e che l'unico motivo del suo licenziamento era costituito dal suo orientamento sessuale, e ciò era discriminatorio e contrario alle disposizioni costituzionali e al diritto del lavoro applicabile. Sottolineò inoltre che il materiale presentato al dirigente scolastico era stato ottenuto da un album ad accesso limitato pubblicato sul suo profilo social privato, che era accessibile soltanto ai suoi amici e che ella non aveva mai parlato del suo orientamento sessuale in ambito scolastico.

12. La scuola replicò affermando che la ricorrente aveva commesso un "atto immorale" perché aveva mostrato pubblicamente "scene lesbiche e gesti indecenti" sui suoi social media. Aggiunse che la ricorrente faceva parte di un gruppo musicale che si esibiva regolarmente in un "club lesbico" e che le registrazioni pubbliche di tale gruppo mostravano la ricorrente mentre eseguiva canzoni "di contenuto lesbico".

13. Il Tribunale del distretto di Kirovskiy di San Pietroburgo durante il processo ascoltò i testimoni citati dalle parti, esaminò la registrazione di una conversazione tra la ricorrente e dei funzionari scolastici e le prove documentali e ascoltò la procura. Quest'ultima, pur riconoscendo che la ricorrente svolgeva soddisfacentemente le sue funzioni lavorative, sostenne il suo licenziamento citando la pubblicazione su internet di "fotografie indecenti", la sua pubblica ammissione del suo orientamento sessuale dinanzi al tribunale e la summenzionata lettera dei genitori (si veda il paragrafo 10 *supra*).

14. In data 21 aprile 2015 il Tribunale distrettuale adottò una sentenza che rigettava l'azione della ricorrente, ritenendo in particolare:

> "Il licenziamento della docente [la ricorrente] è stato causato dall'esibizione pubblica della condotta privata immorale, non etica e inaccettabile di una persona che svolge funzioni educative [come dimostrato] dalle fotografie indecenti contenenti pubbliche esibizioni di gesti e pose indecenti, e la pubblica esibizione di rapporti omosessuali intimi contrari all'etica (*неэтично близких*) pubblicate su Internet.
>
> Il tribunale ritiene valido il rilievo del convenuto che nel caso di una persona che svolge funzioni educative [e cha tratta con minori] una condotta è considerata immorale e non etica, anche se è messa in atto all'interno di un ristretto circolo di persone, quando comporta l'esibizione pubblica di gesti e pose indecenti e di rapporti omosessuali intimi contrari all'etica, nonché la pubblicazione di fotografie di tale condotta in Internet.
>
> Al contempo, l'orientamento sessuale della [ricorrente] in quanto tale è privo di rilevanza per la [presente controversia] in quanto è espressione della sua libera volontà e del suo diritto di scegliere liberamente le proprie relazioni.
>
> (...) reca significato giuridico soltanto la condotta privata immorale e non etica della [ricorrente in qualità di] direttore musicale della [scuola].
>
> (...)
>
> Non ha rilevanza giuridica (...) che i colleghi e i genitori degli alunni apprezzino la professionalità del direttore musicale [la ricorrente] o [che ella abbia ricevuto] numerosi premi, attestati e riconoscimenti [per il suo lavoro]."

15. Dopo aver esaminato l'appello della ricorrente in data 3 settembre 2015, il Tribunale cittadino di San Pietroburgo confermò la sentenza del Tribunale distrettuale. La sentenza di appello in particolare ritenne:

> "[La Corte di appello] condivide la conclusione del Tribunale distrettuale [relativa al licenziamento della ricorrente], dal momento che è basata sui fatti della causa e sulla corretta applicazione di norme di diritto sostanziale da parte del tribunale che ha deciso la controversia (...)
>
> [Il tribunale del merito ha correttamente ritenuto che il codice del lavoro non contenga una definizione di atto immorale e non prescriva criteri di valutazione, il che implica] che sia prerogativa del datore di lavoro a seconda delle circostanze specifiche qualificare come "immorale" qualunque violazione dei fondamenti morali e delle norme accettate di condotta sociale (...)
>
> Tra i doveri del direttore musicale (...) vi è quello di sviluppare il gusto estetico degli alunni (...) e la loro sfera emotiva. Al contempo, secondo le conclusioni degli specialisti di filosofia, psicologia e pedagogia [presentate nelle loro relazioni] gli atti [della ricorrente] e la pubblicazione delle fotografie su Internet devono essere considerati una condotta immorale incompatibile con il proseguimento della funzione educativa svolta.
>
> [Secondo le conclusioni delle relazioni, gli atti della ricorrente] indeboliscono l'autorità degli educatori nella percezione pubblica, promuovono e avvalorano una condotta indecente, sviluppano opinioni sessuali non tradizionali (...) Lo svolgimento di funzioni educative implica un'accresciuta responsabilità per la condotta personale, dato che gli studenti modellano il loro comportamento sull'esempio degli [educatori] (...)
>
> [i rilievi della ricorrente relativi alla discriminazione non sono stati dimostrati né in primo né in secondo grado]. Gli atti della causa dimostrano che il licenziamento [della ricorrente] è stato motivato dalla sua condotta privata immorale e non etica e non dal suo orientamento sessuale non tradizionale (...)".

16. I successivi ricorsi per cassazione della ricorrente dinanzi al Tribunale cittadino di San Pietroburgo e alla Corte suprema della Federazione russa furono rigettati rispettivamente il 2 marzo e l'11 aprile 2016.

IL QUADRO GIURIDICO PERTINENTE

I. LA COSTITUZIONE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

17. La Costituzione della Federazione russa del 1993 garantisce a tutti parità di diritti e libertà, indipendentemente, in particolare, dal sesso, dalla condizione sociale o dalla posizione lavorativa (articolo 19). Garantisce anche il diritto alla libertà di pensiero e di espressione, nonché la libertà di cercare, ricevere, trasmettere e diffondere liberamente informazioni con ogni mezzo lecito (articolo 29). Stabilisce che i diritti e le libertà possono essere limitati da leggi federali per tutelare i principi costituzionali, la morale pubblica, la salute e i diritti e gli interessi legittimi altrui e per garantire la difesa e la sicurezza dello Stato (articolo 55).

II. IL CODICE DEL LAVORO

18. Le parti pertinenti del codice del lavoro della Federazione russa del 2001 recitano:

Articolo 3. Divieto di discriminazione lavorativa

"Ogni persona gode di pari opportunità nell'esercizio dei diritti lavorativi.

Nessuno è limitato nell'esercizio dei diritti e delle libertà lavorativi o gode di preferenza per motivi di sesso, razza, colore della pelle, etnia, lingua, origine, ricchezza, famiglia, condizione sociale o ufficiale, età, luogo di residenza, atteggiamento verso la religione, convinzioni, appartenenza o meno ad associazioni pubbliche o a gruppi sociali, o per altri motivi non legati alle caratteristiche professionali del dipendente (...)".

Articolo 81. Risoluzione del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro

"Il datore di lavoro può porre termine al contratto di lavoro in caso di:

(...)

8) commissione da parte del dipendente, che svolge funzioni educative (*воспитательные функции*), di un atto immorale incompatibile con il proseguimento dello svolgimento di tali compiti (...)".

III. LA CORTE COSTITUZIONALE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

19. Con sentenza n. 24-P del 23 settembre 2014 che esaminava la legittimità costituzionale della responsabilità amministrativa per "la promozione di rapporti sessuali non tradizionali tra minori" la Corte costituzionale ha ritenuto, in particolare:

"(...) In virtù del principio dell'autonomia individuale (...) ogni persona ha il diritto di vivere secondo lo stile di vita più compatibile con le proprie inclinazioni e opinioni, è libera di determinare le proprie convinzioni e preferenze e può affermarle liberamente, e lo Stato non deve consentire ingerenze arbitrarie nella vita privata e deve rispettare le differenze che ne derivano.

(...) La libertà di autodeterminazione sessuale implica l'esistenza di differenze oggettive nell'identificazione sessuale e la possibilità che le persone scelgano (...) specifiche varianti della condotta sessuale, anche quelle eventualmente prive dell'approvazione della maggioranza a causa, *inter alia*, di convinzioni etiche, religiose o di altro tipo sviluppatesi in particolari condizioni storiche, sociali e culturali di sviluppo della società. Di conseguenza i contatti omosessuali consensuali e non contemplati dal divieto penale di contatti sessuali con persone di età inferiore a 16 anni non sono vietati né da norme internazionali né dalla Costituzione della Federazione russa, che al comma 2 dell'articolo 19 garantisce pari tutela a tutti indipendentemente dall'orientamento sessuale; tale orientamento non può costituire criterio lecito per stabilire differenze nella condizione giuridica delle [persone].

Lo Stato a sua volta è chiamato ad adottare misure finalizzate a escludere eventuali limitazioni dei diritti e delle libertà delle persone garantiti dalla legge fondate sul loro orientamento sessuale e [in virtù del principio della pari tutela di cui all'articolo 19 della

Costituzione] ad adottare misure per garantire la possibilità effettiva di proteggere e ripristinare i diritti violati. Tale principio costituzionale, che implica il divieto di limitare i diritti e le libertà o di accordare preferenze sulla base dell'appartenenza a gruppi sociali che possono esseri intesi anche come gruppi di persone con un particolare orientamento sessuale, è stato sviluppato nelle norme di legge [in varie branche del diritto, *inter alia* nell'articolo 3 del codice del lavoro ...]".

IV. GLI STRUMENTI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

20. Nella raccomandazione CM/Rec(2010)5 sulle misure per combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere, il Comitato dei ministri ha raccomandato quel che segue:

"V. Occupazione

29. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'adozione e l'attuazione di misure appropriate in grado di fornire una protezione efficace contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere in ambito lavorativo e professionale, tanto nel settore pubblico, che in quello privato. Tali misure dovrebbero riguardare le condizioni di accesso all'occupazione e alle promozioni professionali, le modalità di licenziamento, il salario e altre condizioni lavorative, anche al fine di prevenire, contrastare e punire le vessazioni e altre forme di vittimizzazione."

IN DIRITTO

I. COMPETENZA

21. La Corte osserva che i fatti che hanno dato luogo alle asserite violazioni della Convenzione sono accaduti prima del 16 settembre 2022, data in cui la Russia ha cessato di essere parte della Convenzione. La Corte determina pertanto di essere competente all'esame del presente ricorso (si vedano *Fedotova e altri c. Russia* [GC], nn. 40792/10 e altri 2, § 73, 17 gennaio 2023, e *Ucraina e Paesi Bassi c. Russia* (dec.) [GC], nn. 8019/16, 43800/14 e 28525/20, § 389, 25 gennaio 2023).

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE E DELL'ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 8

22. La ricorrente ha lamentato che la decisione del datore di lavoro di porre termine al suo contratto lavorativo era un'ingerenza sproporzionata nella sua vita privata determinata da discriminazione fondata sul suo orientamento sessuale, in violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione. Le parti pertinenti di suddette disposizioni della Convenzione recitano:

:

Articolo 8

"1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata (...).

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui."

Articolo 14

"Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella [...] Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione."

A. Sulla ricevibilità

23. Il Governo ha riconosciuto l'ingerenza nel diritto della ricorrente ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, tuttavia ha affermato che essa era prevista dalla legge e necessaria in una società democratica. Ha sostenuto che la doglianza della ricorrente ai sensi dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione era manifestamente infondata.

24. La ricorrente ha contestato i rilievi del Governo.

25. La Corte osserva che, alla luce dei principi consolidati della giurisprudenza, sia l'articolo 8 che l'articolo 14 sono applicabili nel caso di specie (si vedano i paragrafi 31-33 *infra*).

26. La Corte osserva che i rilievi del Governo riguardano quasi esclusivamente il merito della causa. A giudizio della Corte, la suddetta doglianza non è manifestamente infondata né incorre negli altri motivi di irricevibilità elencati dall'articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.

B. Sul merito

1. Le osservazioni delle parti

27. La ricorrente ha sostenuto che il suo licenziamento dal suo incarico di docente era contrario agli articoli 8 e 14 della Convenzione e non era necessario in una società democratica. Pur ammettendo che la risoluzione di un contratto di docenza poteva essere giustificata in caso di atti immorali compiuti fuori dell'ambito scolastico, la ricorrente ha sostenuto che le autorità russe non avevano dimostrato che il suo comportamento era stato effettivamente 'immorale' o che esso era incompatibile con i doveri di docente di musica. Ha affermato che l'unica prova del suo presunto comportamento immorale era costituito dalle fotografie con altre donne, compresa la sua compagna, che non erano né sessualmente esplicite né oscene. In ordine al gesto del dito medio alzato la ricorrente ha osservato che si trattava di una forma di espressione artistica largamente utilizzata e, con

riferimento alla causa *Szanyi c. Ungheria* (n. 35493/13, 8 novembre 2016), che il gesto non poteva giustificare la sanzione inflitta. In generale la ricorrente ha sostenuto che il suo licenziamento dal lavoro era fondato esclusivamente sul suo orientamento sessuale ed era discriminatorio, perché riteneva il suo orientamento sessuale pericoloso e dannoso per gli scolari in quanto tale e sufficiente a giustificare la risoluzione di un contratto lavorativo.

28. Il Governo ha sostenuto che l'ingerenza nei diritti della ricorrente ai sensi dell'articolo 8 era legittima e proporzionata data la sua condotta asseritamente non etica e immorale. Ha affermato ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione che non vi era alcuna prova che la ricorrente fosse stata licenziata a causa del suo orientamento sessuale e che, in sostanza, la pubblicazione delle fotografie in questione avrebbe condotto al licenziamento di qualsiasi docente a prescindere dal suo orientamento sessuale. Inoltre la ricorrente non aveva a che fare semplicemente con minori, che in generale sono particolarmente influenzabili dagli adulti, ma con minori che necessitavano di grandi cure e per i quali un docente è la "quintessenza" della moralità e dell'etica. Il Governo ha asserito che la ricorrente, impiegata stabilmente come docente, conosceva bene i requisiti etici e le limitazioni impostele e avrebbe dovuto prevedere le potenziali conseguenze della pubblicazione delle fotografie in questione, anche in un album privato chiuso sui social media. Infine, secondo il Governo i tribunali interni avevano esaminato le pretese della ricorrente con attenzione e imparzialità e le avevano rigettate per motivi sufficienti.

2. Principi generali

29. Occorre anzitutto osservare che in una "società democratica" si attribuisce particolare importanza al pluralismo, alla tolleranza e all'apertura mentale e che il pluralismo e la democrazia poggiano sul riconoscimento autentico e il rispetto della diversità. L'interazione armoniosa di persone e gruppi con identità eterogenee è essenziale per conseguire la coesione sociale (si vedano *Chassagnou e altri c. Francia* [GC], nn. 25088/94 e altri 2, § 112, CEDU 1999-III; *S.A.S. c. Francia* [GC], n. 43835/11, §128, CEDU 2014 (estratti); e *Gorzelik e altri c. Polonia* [GC], n. 44158/98, §§ 90-92, CEDU 2004-I).

30. Il concetto di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione è ampio e non suscettibile di definizione esaustiva, esso comprende, *inter alia,* l'integrità fisica e psicologica della persona, compresi il suo orientamento e la sua vita sessuale (si veda *S. e Marper c. Regno Unito* [GC], nn. 30562/04 e 30566/04, § 66, CEDU 2008). Quando le limitazioni in questione concernono "una parte estremamente intima della vita privata della persona" come la sessualità, devono sussistere "motivi particolarmente gravi" affinché tali ingerenze possano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8 § 2 (si veda *Dudgeon c. Regno Unito*, 22 ottobre1981, § 52, serie A n. 45).

31. Anche le controversie di lavoro rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 8 quando concernono la reputazione sociale e professionale, il ruolo professionale e le prospettive di carriera di una persona (si veda *Denisov c. Ucraina* [GC], n. 76639/11, §§ 126-30, 25 settembre 2018).

32. Con riguardo ai docenti la Corte ha già ammesso che la loro verosimile influenza sugli alunni e la giovane età dei minori possono avere rilevanza per la valutazione delle autorità nazionali in ordine all'eventuale imposizione di un limite all'esercizio dei diritti ai sensi dell'articolo 9 (si veda *Dahlab c. Svzzera* (dec.), nn. 42393/98, CEDU 2001-V, concernente il velarsi il capo per motivi religiosi). La Corte ha inoltre ammesso ai sensi dell'articolo 10 che poiché i docenti sono figure autorevoli agli occhi dei loro alunni, i loro particolari doveri e responsabilità in una certa misura si applicano anche alle loro attività extrascolastiche (si veda *Vogt c. Germania*, 26 settembre 1995, § 60, serie A n. 323, concernente il sostegno a opinioni asseritamente incompatibili con l'ordine costituzionale). La Corte ritiene che tali principi si applichino anche a cause, quali la presente, proposte ai sensi dell'articolo 8.

33. In ordine all'articolo 14, la Corte ha ripetutamente affermato che esso non ha esistenza autonoma dato che esso ha effetto unicamente in relazione al "godimento dei diritti e delle libertà" salvaguardati da tali disposizioni. Benché l'applicazione dell'articolo 14 non presupponga la violazione di tali disposizioni – ed essa è in tale misura autonoma - non può esservi spazio alla sua applicazione se i fatti in questione non rientrano nell'ambito di una o più di queste ultime (Si veda *Schalk e Kopf c. Austria*, n. 30141/04, § 89, CEDU 2010).

34. I principi generali ai sensi dell'articolo 14 pertinenti al caso di specie sono stati precedentemente riassunti nella causa *Vallianatos e altri c. Grecia* ([GC], nn. 29381/09 e 32684/09, §§ 76-77, CEDU 2013 (estratti)). In particolare nella giurisprudenza della Corte è assodato che l'orientamento sessuale è un concetto tutelato dall'articolo 14 e che disparità di trattamento fondate sull'orientamento sessuale devono essere giustificate da "motivi particolarmente convincenti e rilevanti", mentre differenze basate unicamente su considerazioni concernenti l'orientamento sessuale sono inaccettabili secondo la Convenzione (*ibid*. § 77).

3. L'applicazione di tali principi al caso di specie

35. Le parti concordano sul fatto che il licenziamento dal lavoro della ricorrente costituisca un'ingerenza nel rispetto della sua vita privata ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione e anche sul fatto che essa fosse prevista dalla legge (si veda il paragrafo 18 *supra*). La Corte non vede motivo di ritenere altrimenti.

36. Si può desumere dalle osservazioni del Governo, e la ricorrente non lo contesta, che il fine legittimo perseguito dalle autorità nel caso di specie fosse la protezione della morale. La Corte osserva che la "morale" è esplicitamente indicata nell'articolo 8 § 2 tra gli interessi che giustificano

restrizioni dei diritti tutelati da tale disposizione. La Corte riconosce pertanto che tale fine è legittimo.

37. La Corte passerà ora ad esaminare se il licenziamento della ricorrente sia stato proporzionato al fine perseguito e se sia stato discriminatorio.

38. Entrambe le parti hanno ammesso che la risoluzione di un contratto di docenza può essere giustificata da atti immorali commessi fuori dell'ambito scolastico e che l'articolo 81 del codice del lavoro prevede il licenziamento per tali motivi (si veda il paragrafo 18 *supra*). Al contempo le parti sono in disaccordo sul fatto che la ricorrente abbia commesso atti immorali e sul fatto che la sua sessualità abbia giocato un ruolo determinante nel suo licenziamento.

39. Nelle proprie osservazioni, il Governo ha affermato che la sessualità della ricorrente non è stata un fattore rilevante nel suo caso dato che qualunque docente sarebbe stato licenziato per atti analoghi. Tale argomentazione non regge dal momento che il materiale agli atti dimostra che l'orientamento sessuale della ricorrente e la sua asserita "immoralità" hanno avuto un ruolo centrale nelle motivazioni delle autorità nazionali. Comunque anche se la Corte dovesse accogliere la suddetta affermazione del Governo, la risoluzione di un contratto lavorativo sulla base dei rimanenti fatti presi in considerazione dall'amministrazione della scuola e dai tribunali, ovvero la pubblicazione di fotografie che mostravano affetto per partner intime senza essere oscene o sessualmente esplicite, è palesemente e gravemente sproporzionata al fine legittimo fatto valere nel caso di specie.

40. Il licenziamento di una docente in possesso degli idonei requisiti, che godeva di una buona reputazione presso gli alunni e i genitori e non era mai stata in precedenza oggetto di lamentele non poteva essere l'unica, immediata e obbligatoria sanzione per le immagini sia che fossero rimaste private o che fossero divenute pubbliche. Le numerose misure disciplinari a disposizione di ogni datore di lavoro quali per esempio l'ammonimento, la reprimenda, la sospensione e altre, erano state ignorate dall'amministrazione della scuola che aveva immediatamente accordato preferenza alla misura più severa, ovvero il licenziamento. Colpisce che negli atti della causa nulla indichi che l'amministrazione della scuola abbia mai preso in considerazione misure diverse dalle dimissioni volontarie o dal licenziamento (si vedano i paragrafi 6 e 9 *supra*).

41. Quanto alla fotografia con il gesto del dito medio alzato la Corte non è disposta ad accettare né la qualificazione data dalla ricorrente a tale gesto, definito una forma di espressione artistica senza importanza (si veda il paragrafo 27 *supra*), né l'approccio delle autorità che lo hanno trattato come l'esibizione pubblica di un gesto o di una posa indecenti, riprova di una condotta immorale e non etica (si vedano i paragrafi 14-15 *supra*). L'utilizzo di tale gesto da parte della ricorrente è stato come minimo di cattivo gusto ed è difficilmente paragonabile agli espedienti retorici utilizzati nei dibattiti parlamentari più accesi (si veda *Szanyi*, sopra citata, §§ 6, e 35-42). I tribunali

interni hanno semplicemente sottolineato l'esistenza della fotografia senza considerare quando e dove era stata scattata, chi aveva visto il gesto, se la fotografia fosse accessibile sul profilo social della ricorrente o se l'accesso ad essa fosse limitato, né il modo in cui una terza parte se l'era procurata. In assenza di un'analisi dettagliata della questione da parte delle autorità interne, comprensiva di una valutazione della compatibilità della condotta della ricorrente con gli standard etici vigenti nel paese (si veda *mutatis mutandis Peradze e altri c. Georgia*, n. 5631/16, § 44, 15 dicembre 2022), la Corte non riesce a comprendere come tale gesto utilizzato in ambito privato al di fuori delle attività scolastiche giustifichi da solo la gravità della sanzione inflitta.

42. Conseguentemente la Corte conclude che il licenziamento della ricorrente dal suo posto di lavoro a causa della pubblicazione di fotografie che mostravano affetto per partner intime e mostravano il gesto del dito medio alzato costituisce un'ingerenza sproporzionata nei suoi diritti ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

43. Ad ogni modo la Corte non può ignorare il fatto che la sessualità della ricorrente è stata alla base stessa della decisione delle autorità nazionali di porre fine al suo contratto. Nella posizione dell'amministrazione scolastica (si vedano i paragrafi 9 e 12 *supra*) e nelle decisioni giudiziarie (si vedano i paragrafi 14-15 *supra*) si fa esplicito riferimento a "scene lesbiche" "contenuto lesbico" "rapporti omosessuali intimi contrari all'etica" "orientamento sessuale non tradizionale" quali fattori determinanti per la decisione di qualificare gli atti in questione come immorali e incompatibili con le funzioni di docente di musica.

44. I tribunali nazionali nelle loro sentenza hanno affermato che il licenziamento della ricorrente era giustificato non dal suo orientamento sessuale ma dagli atti apparentemente predeterminati da esso. La Corte non può accogliere tale ragionamento. Non si può isolare l'orientamento sessuale di una persona dalle relative espressioni private e pubbliche che sono chiaramente elementi della vita privata protetti ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. La pubblicazione di fotografie di viaggi e di feste che mostrano affetto per partner intimi sono una pratica comune sui social media. La reazione ostile delle autorità nel caso di specie è stata palesemente determinata dalla non accettazione della sessualità della ricorrente ed è stata perciò chiaramente discriminatoria. Non risulta che alcunché oltre all'orientamento sessuale abbia supportato le conclusioni delle autorità sull'immoralità della condotta visibile nelle fotografie che mostravano l'affetto della ricorrente per altre donne.

45. Ciò di conseguenza costituisce una differenza di trattamento basata soltanto su considerazioni concernenti l'orientamento sessuale in assenza di motivi particolarmente convincenti e rilevanti, il che secondo la Convenzione è inaccettabile (si veda *Vallianatos*, sopra citata, § 77).

46. Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte (si vedano i paragrafi

42 e 45 *supra*), la Corte conclude che il licenziamento della ricorrente dal suo posto di lavoro costituisce un'ingerenza sproporzionata nei suoi diritti ai sensi dell'articolo 8 e che tale ingerenza era basata soltanto su considerazioni concernenti l'orientamento sessuale in violazione dell'articolo 14. La sua manifestazione di sessualità e affetto verso altre donne non poteva essere qualificata come atto immorale e il suo utilizzo di un gesto discutibile non poteva essere la prova di un'incompatibilità insanabile con il suo ruolo di docente. Gli atti della causa dimostrano senza ombra di dubbio che, contrariamente a quanto affermato dalle autorità, l'unico vero motivo discernibile per il licenziamento della ricorrente è costituito dal suo orientamento sessuale.

47. Vi è stata conseguentemente violazione dell'articolo 8 della Convenzione e dell'articolo 14 della medesima letto in combinato disposto con l'articolo 8.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

48. L'articolo 41 della Convenzione recita:

> "Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa."

A. Danno

49. La ricorrente ha chiesto 21.340 euro (EUR) per il danno patrimoniale, calcolato sostanzialmente sulla base della retribuzione perduta a seguito del licenziamento per un periodo di quaranta mesi. Ha chiesto inoltre EUR 10.000 per il danno non patrimoniale.

50. Il Governo ha osservato che la somma richiesta per il danno patrimoniale era irragionevole e priva di nesso con l'oggetto del ricorso. Citando la giurisprudenza della Corte concernente la stima del lucro cessante nelle attività commerciali (in particolare, *S.C. Prodcomexim SRL c. Romania (n. 2)*, n. 31760/06, § 53, 6 luglio 2010, e *Patrikova c. Bulgaria*, n. 71835/01, §§ 108, 119, 4 marzo 2010), il Governo ha lasciato intendere che la presente richiesta della ricorrente era ugualmente fondata su congetture e non doveva essere accolta. Secondo il Governo la richiesta di danno non patrimoniale era ugualmente irragionevole, eccessiva e non conforme alla prassi della Corte.

51. La Corte non può accogliere il rilievo del Governo concernente il danno patrimoniale ed equiparare la richiesta di ricevere la retribuzione perduta spettante in virtù un contratto lavorativo alla stima del lucro cessante di un'impresa commerciale. La perdita di reddito lavorativo della ricorrente – il suo salario - era in relazione causale diretta con il suo licenziamento su

base discriminatoria. Se i tribunali russi avessero correttamente adempiuto all'obbligo positivo di proteggere la ricorrente da tale discriminazione e avessero effettivamente esaminato la sua doglianza ella avrebbe potuto pretendere il versamento dei guadagni perduti per il periodo in cui era stata ingiustamente licenziata (si veda, *a contrario*, *Danilenkov e altri c. Russia*, n. 67336/01, §§ 142-43, CEDU 2009 (estratti)). Al contempo occorre notare che la ricorrente non ha affatto spiegato perché ella ha chiesto a questa Corte un risarcimento pari al reddito perduto dopo il licenziamento per il periodo specifico di quaranta mesi. Tenuto conto delle osservazioni delle parti e agendo in via equitativa, la Corte ritiene ragionevole accogliere parzialmente la richiesta di danno patrimoniale della ricorrente accordandole una somma pari al salario stimato per i dodici mesi successivi al licenziamento, ovvero EUR 6.500.

52. Quanto alla richiesta di danno non patrimoniale della ricorrente, tenuto conto delle osservazioni delle parti e della natura delle violazioni accertate dei diritti convenzionali, la Corte ritiene appropriato accogliere integralmente la richiesta e accordare alla ricorrente EUR 10.000 per il danno non patrimoniale, oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.

B. Spese

53. La ricorrente ha chiesto inoltre EUR 6.000 per le spese sostenute dinanzi alla Corte. A sostegno della sua richiesta ha presentato un contratto di consulenza legale in data 1º agosto 2016 e una fattura dettagliata in data 4 aprile 2018 con il calcolo delle ore di consulenza e della tariffa applicabile.

54. Il Governo ha sottolineato che secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità. A suo parere in assenza di prove di effettivi pagamenti, il contratto e la fattura non possono dimostrare che le spese sono state realmente sostenute. Il Governo ha sottolineato inoltre che in base a suddetto contratto il pagamento era subordinato all'adozione di una sentenza da parte della Corte e doveva essere effettuato entro un mese dalla sua pronuncia.

55. La Corte osserva che nulla indica che il contratto di consulenza legale sia nullo o annullabile ai sensi del diritto civile russo. Risulta inoltre chiaro dai termini del contratto che la ricorrente ha l'obbligo di pagare il suo rappresentante per le prestazioni fornite. Infine è soltanto il termine di pagamento che è fissato in un mese dall'adozione di una sentenza da parte di questa Corte, e il contratto stabilisce espressamente che il pagamento è dovuto a prescindere dal fatto che la Corte adotti una sentenza di violazione o di non violazione o una decisione di irricevibilità. Di conseguenza le obiezioni del Governo devono essere rigettate.

56. Tenuto conto della documentazione in suo possesso e delle suddette considerazioni, la Corte ritiene appropriato accogliere integralmente la

richiesta di spese della ricorrente e accordarle la somma di EUR 6.000 a copertura delle spese sostenute nel procedimento dinanzi alla Corte, oltre l'importo eventualmente dovuto dalla medesima a titolo di imposta.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Ritiene* di essere competente a trattare le doglianze della ricorrente in quanto concernono fatti accaduti prima del 16 settembre 2022;

2. *Dichiara* ricevibili le doglianze ai sensi degli articoli 8 e 14 della Convenzione concernenti la risoluzione del contratto lavorativo della ricorrente a causa del suo orientamento sessuale;

3. *Ritiene* che vi sia stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione e dell'articolo 14 della Convenzione, letto in combinato disposto con l'articolo 8;

4. *Ritiene*
   (a) che lo Stato convenuto debba versare alla ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del versamento:
   (i) EUR 6.500 (seimilacinquecento euro), per il danno patrimoniale;
   (ii) EUR 10.000 (diecimila euro), oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;
   (iii) EUR 6.000 (seimila euro), oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla ricorrente, per le spese;
   (iv) che, a decorrere della scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti;

5. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione della ricorrente per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto il 7 maggio 2024, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Milan Blaško	Pere Pastor Vilanova
Cancelliere	Presidente